

Deliberazione della Giunta Regionale 8 settembre 2025, n. 2-1526

Legge n. 157/1992, articolo 26. Legge regionale n. 5/2018, articolo 30, comma 2, lettere a) e b). Disposizioni, a modifica della D.G.R. n. 35-6328 del 22 dicembre 2022, per incentivare, in conformità al DM del 13 giugno 2023 "Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica", la promozione degli interventi e delle iniziative per la prevenzione dei danni..



Seduta N° 103

Adunanza 08 SETTEMBRE 2025

Il giorno 08 del mese di settembre duemilaventicinque alle ore 10:15 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Maurizio Raffaello MARRONE - Federico RIBOLDI - Andrea TRONZANO

DGR 2-1526/2025/XII

OGGETTO:

Legge n. 157/1992, articolo 26. Legge regionale n. 5/2018, articolo 30, comma 2, lettere a) e b). Disposizioni, a modifica della D.G.R. n. 35-6328 del 22 dicembre 2022, per incentivare, in conformità al DM del 13 giugno 2023 “Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica”, la promozione degli interventi e delle iniziative per la prevenzione dei danni prodotti dalla fauna selvatica alla produzione agricola.

A relazione di: Bongioanni

Premesso che:

la legge n. 157/1992, all’articolo 26, comma 1, sancisce che per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall’attività venatoria, è costituito a cura di ogni Regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti;

l’articolo 30, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale n. 5/2018 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria” individua, tra l'altro, la prevenzione ed il risarcimento da parte degli Ambiti Territoriali di caccia (ATC), dei Comprensori Alpini (CA) e delle Province e della Città metropolitana di Torino dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e le loro perizie tra le materie inerenti alla gestione faunistico-venatoria per le quali prevedere le risorse utili per far fronte alle spese derivanti;

il comma 7 dell'articolo 28 della suddetta legge regionale n. 5/2018 prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino,

in attuazione delle precedenti disposizioni delle legge regionali e della legge n. 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la medesima legge regionale n. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Richiamato che, in ordine all'accertamento e alla liquidazione dei danni alle colture agrarie causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria, la Giunta regionale:

con la deliberazione n. 114-6741 del 3 agosto 2007, ha approvato i criteri e, con la deliberazione n. 115-6742 del 3 agosto 2007, ha ridefinito le modalità di riparto dei fondi agli ATC e CA;

con la deliberazione n. 128-9452 del 1° agosto 2008, ha inserito nuove disposizioni, anche in merito al riparto dei fondi agli ATC e CA;

con la deliberazione n. 39-1966 del 31 luglio 2015, ha provveduto all'inclusione del risarcimento dei danni, successivamente al 1° luglio 2014, al regime de minimis, adeguando l'erogazione del contributo ai disposti del citato regolamento UE n. 1408/2013;

con la deliberazione n. 36-8647 del 29 marzo 2019, ad integrazione della deliberazione n. 128-9452 del 1° agosto 2008, ha definito nuove condizioni per il trasferimento delle risorse da parte della Regione Piemonte;

con la deliberazione n. 40-2720 del 29 dicembre 2020, ha approvato i criteri per il riconoscimento del contributo per danni subiti fino al 31 dicembre 2020 e ha definito il riconoscimento dell'importo per un massimo di euro 123,00 per le spese sostenute per ogni perizia;

con la deliberazione n. 37-4490 del 29 dicembre 2021, ha, tra l'altro, disposto di revocare la D.G.R. n. 115-6742 del 3 agosto 2007 e la D.G.R. n. 36-8647 del 29 marzo 2019 e di sostituire l'Allegato A della D.G.R. n. 114-6741 del 3 agosto 2007 con un nuovo allegato che definisce i criteri in ordine all'accertamento e alla liquidazione dei danni alle colture agrarie causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria e agli interventi e le iniziative per la prevenzione degli stessi;

con la deliberazione n. 35-6328 del 22 dicembre 2022, alla lettera g) del dispositivo, ha, tra l'altro, stabilito che, ai sensi della legge regionale n. 5/2018, a partire dall'annualità 2023, per la quantificazione dell'annuale contributo regionale concedibile relativo ai danni prodotti dalla fauna selvatica alla produzione agricola, agli interventi e le iniziative per la prevenzione dei danni stessi accertati, la Giunta regionale con propria deliberazione ogni anno definisce la percentuale dell'importo, in base allo stanziamento di bilancio dell'anno successivo a quello di riferimento, dopo aver provveduto a decurtare le spese per le perizie, fino al 100% della spesa prevista sull'accertato dei danni e degli interventi e le iniziative per la prevenzione degli stessi e che la quota a carico degli ATC/CA è pari al 10% del contributo così definito.

Richiamato, inoltre, che l'articolo 7, lettera m), della D.G.R. n. 10-26362 del 28 dicembre 1998, di approvazione dei criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 6-1013 del 22 aprile 2025, prevede tra i compiti del Comitato di gestione quello di provvedere, ai sensi della normativa vigente ed alle disposizioni della Giunta regionale, ai risarcimenti dei danni provocati dalla fauna selvatica nei terreni destinati a gestione programmata della caccia.

Premesso, inoltre, che:

l'articolo 19 ter della citata legge n. 157/1992, introdotto dall'articolo 1, comma 448, della legge n. 197/2022, dispone che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sia adottato un piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale;

il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 13 giugno 2023 “Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica”:

individua il ricorso a sistemi di prevenzione, nei contesti in cui non si riesce a realizzare un'effettiva e consistente riduzione delle specie, tra i metodi alternativi all'attività di gestione e contenimento numerico della fauna selvatica mediante abbattimento e cattura;

definisce il ricorso all'adozione di tali sistemi, a condizione che siano correttamente installati e utilizzati e che sia realizzata una costante manutenzione per garantire la loro funzionalità e la loro efficacia, quale aiuto al contenimento dei danni.

Ritenuto, pertanto, opportuno incentivare la promozione, da parte degli ATC/CA nei confronti delle imprese agricole, degli interventi e delle iniziative per la prevenzione, riducendo l'incidenza delle spese di prevenzione a carico degli ATC/CA, con l'obiettivo di contenere i danni da fauna alle colture agricole e le relative spese di risarcimento.

Dato atto che, a tal fine, la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”, in esito ad approfondimenti tecnici, ha proposto la riformulazione, come segue, della parte finale della sopra citata lettera g) della D.G.R. n. 35-6328 del 22 dicembre 2022, in modo da limitare, a partire dal 2026, la base di calcolo della quota a carico degli ATC/CA ai soli danni diretti, escludendo quindi la quota relativa agli interventi e alle iniziative di prevenzione, spostando, così, l'onere finanziario principale della prevenzione sulla Regione Piemonte e garantendo al contempo che gli ATC/CA abbiano un fortissimo interesse a vedere i danni ridotti, poiché ciò comporta una diminuzione della loro quota di contribuzione:

Dato atto che, la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”, in esito ad approfondimenti tecnici, al fine di:

- limitare, a partire dal 2026, la base di calcolo della quota a carico degli ATC/CA ai soli danni diretti, escludendo quindi la quota relativa agli interventi e alle iniziative di prevenzione, spostando, così, l'onere finanziario principale della prevenzione sulla Regione Piemonte e garantendo al contempo che gli ATC/CA abbiano un fortissimo interesse a vedere i danni ridotti, poiché ciò comporta una diminuzione della loro quota di contribuzione,

- mantenere invariato l'onere totale a carico della Regione Piemonte in quanto la riformulazione delle modalità di calcolo dei contributi per gli interventi e le iniziative di prevenzione comporta una modifica delle componenti di costo del contributo regionale che rimane comunque invariato nella sua totalità poiché calcolato in base *alle disponibilità di bilancio dell'anno successivo a quello di riferimento*,

ha proposto la riformulazione, della parte finale della sopra citata lettera g) della D.G.R. n. 35-6328 del 22 dicembre 2022, come segue:

“g) di disporre che, ai sensi della legge regionale n. 5/2018, a partire dall'annualità 2026, la Giunta regionale con propria deliberazione ogni anno definisce il contributo regionale concedibile relativo ai danni prodotti dalla fauna selvatica alla produzione agricola, agli interventi e le iniziative per la prevenzione dei danni stessi accertati e alle spese di perizia secondo i seguenti criteri:

- 1. il contributo per le spese di perizia copre il costo della perizie fino ad un massimale definito mediante determinazione dirigenziale nel rispetto di quanto stabilito con la D.G.R. n. 37-4490 del 29 dicembre 2021,*
- 2. il contributo per gli interventi e le iniziative per la prevenzione è pari all'importo delle spese sostenute per gli interventi e le iniziative ammesse a contribuzione,*
- 3. il contributo per i danni prodotti dalla fauna selvatica alla produzione agricola è pari ad una percentuale calcolata rapportando l'importo dei danni accertati allo stanziamento di bilancio dell'anno successivo a quello di riferimento, dopo aver provveduto a decurtare gli oneri relativi al contributo per le spese di perizia e il contributo per gli interventi e le iniziative per la prevenzione,*
- 4. la quota a carico degli ATC/CA è pari al 10% del solo contributo per i danni prodotti dalla fauna selvatica alla produzione agricola.”*

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di mero indirizzo e, pertanto, finalizzata esclusivamente a definire criteri puramente direzionali, come disposto dalla medesima D.G.R. n. 35-6328 del dicembre 2022.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, con voti unanimi

delibera

di disporre che, in conformità al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 13 giugno 2023 “Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica”, al fine di incentivare la promozione, da parte degli ATC/CA nei confronti delle imprese agricole, degli interventi e delle iniziative per la prevenzione, con l'obiettivo di contenere i danni da fauna alle colture agricole e le relative spese di risarcimento, la lettera g) del dispositivo della D.G.R. n. 35-6328 del 22 dicembre 2022, sia sostituita dalla seguente:

“g) di disporre che, ai sensi della legge regionale n. 5/2018, a partire dall'annualità 2026, la Giunta regionale con propria deliberazione ogni anno definisce il contributo regionale concedibile relativo ai danni prodotti dalla fauna selvatica alla produzione agricola, agli interventi e le iniziative per la prevenzione dei danni stessi accertati e alle spese di perizia secondo i seguenti criteri:

- 1. il contributo per le spese di perizia copre il costo della perizie fino ad un massimale definito mediante determinazione dirigenziale nel rispetto di quanto stabilito con la D.G.R. n. 37-4490 del 29 dicembre 2021,*
- 2. il contributo per gli interventi e le iniziative per la prevenzione è pari all'importo delle spese sostenute per gli interventi e le iniziative ammesse a contribuzione,*
- 3. il contributo per i danni prodotti dalla fauna selvatica alla produzione agricola è pari ad una percentuale calcolata rapportando l'importo dei danni accertati allo stanziamento di bilancio dell'anno successivo a quello di riferimento, dopo aver provveduto a decurtare gli oneri relativi al contributo per le spese di perizia e il contributo per gli interventi e le iniziative per la prevenzione,*
- 4. la quota a carico degli ATC/CA è pari al 10% del solo contributo per i danni prodotti dalla fauna*

selvatica alla produzione agricola.”

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato;

di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura”, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell’articolo 26 del Dlgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.